



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

composta dai Magistrati:

Dott. Massimo Gagliardi	Presidente
Dott.ssa Stefania Calcari	Referendario
Dott. Alessandro De Santis	Referendario (relatore)

Nella camera di consiglio del 16.4.2024

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la Legge 21 marzo 1953, n. 161;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTA la Legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTO il Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTO il Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO l'art. 5, lett. a) della Legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 243, di attuazione del principio costituzionale del pareggio dei bilanci pubblici ed in particolare l'art. 20;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) ed in particolare gli artt. 148 e 148-bis;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n.229 dell'11 giugno 2008;

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo del 6 settembre 2011 n. 149;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori del Comune di Arienzo, adottato con verbale n. 33 del 20.05.2022;

VISTA la documentazione inviata dal Comune con note n. prot. n. 7360 e n. 7364 del 10.7.2023;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 1/2024, con l'allegata relazione del magistrato istruttore, con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Campania convocava il Collegio per l'esame delle criticità emerse;

RILEVATO che, durante l'adunanza pubblica del 22.1.2024, il Magistrato istruttore illustrava all'Ente le carenze documentali riscontrate nelle memorie difensive acquisite al prot. della Sezione in data 11.7.2023 e 12.7.2023, prot. nn. 4139 e 4230. Il rappresentante dell'Ente chiedeva termine per integrazione istruttoria, onde colmare le predette carenze documentali (legate anche a problemi tecnici nella trasmissione telematica degli atti), termine che veniva accordato dal Collegio. Il Magistrato istruttore formulava, quindi, richieste istruttorie integrative con nota prot. n. 764 del 1°.02.2024;

VISTA la documentazione inviata dal Comune ed acquisita al prot. nn. 1648 e 1655 dell'8.3.2024 ed al prot. n. 1685 dell'11.3.2024;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 50/2024, con l'allegata relazione del Magistrato istruttore, con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Campania convocava il Collegio per l'esame delle criticità emerse;

Udito, nell'Adunanza pubblica del 16.4.2024, in rappresentanza dell'Ente, il Sindaco.

Udito, nella odierna camera di consiglio, il relatore, Ref. Alessandro De Santis;

FATTO e DIRITTO

Il controllo sul Comune di Arienzo (CE) è stato avviato, ai sensi dell'art. 148 bis TUEL, con l'esame delle relazioni dell'Organo di revisione contabile sui rendiconti 2019, 2020 e 2021.

Il Magistrato istruttore ha avviato l'istruttoria sui dati relativi ai rendiconti anzidetti con nota istruttoria del 10.5.2023, cui l'Ente ha risposto con note pervenute l'11.7.2023 ed il 12.7.2023, acquisite al prot. della Sezione con nn. 4139 e 4230. In esito all'analisi della documentazione pervenuta, sono state riscontrate le criticità riportate nella relazione di deferimento del 3.1.2024 (e che di seguito si procederà ad illustrare).

La questione è stata deferita al Collegio e, con ordinanza presidenziale n. 1/2024 è stata convocata l'Adunanza pubblica del 22.1.2024.

L'Amministrazione ha trasmesso memorie acquisite al prot. della Sezione n. 290 del 15.1.2024.

Durante l'adunanza pubblica del 22.1.2024, il Magistrato istruttore illustrava all'Ente le carenze documentali riscontrate nelle memorie difensive acquisite al prot. della Sezione in data 11.7.2023 e 12.7.2023, prot. nn. 4139 e 4230. Il rappresentante dell'Ente chiedeva termine per integrazione istruttoria, onde colmare le predette carenze documentali (legate anche a problemi tecnici nella trasmissione telematica degli atti), termine che veniva accordato dal Collegio. Il Magistrato istruttore formulava, quindi, richieste istruttorie integrative con nota prot. n. 764 del 1°.02.2024.

Il Comune trasmetteva ulteriori memorie integrative acquisite al prot. nn. 1648 e 1655 dell'8.3.2024 ed al prot. n. 1685 dell'11.3.2024.

A seguito di ulteriore relazione di deferimento del 27.3.2024, il Comune trasmetteva ulteriori memorie integrative acquisite al prot. n. 4456 dell'11.4.2024, i cui contenuti verranno di seguito esaminati.

1. Il risultato di amministrazione

È stato chiesto all'Ente di illustrare le ragioni per le quali, pur a fronte di ingenti entrate relative al Titolo IV, non risulta una parte vincolata del risultato di amministrazione, tenuto conto che dai dati BDAP, per il 2021, l'importo complessivo risulta pari a euro 0,00.

L'Ente ha fornito apposito prospetto, relativo alla quadratura a consuntivo delle partite in conto capitale (riportato alla pag. 3 della relazione di deferimento), evidenziando il

pareggio delle entrate del Titolo IV con le spese del Titolo II, al netto dell'importo di € 83,72 (risorse destinate a investimenti nel risultato di amministrazione).

In sede istruttoria è stato chiesto all'Ente di chiarire le disposizioni di legge e i principi contabili sulla base dei quali ha impiegato le entrate in conto capitale, per euro 4.226.774,86, a copertura di spese correnti.

L'Ente ha specificato che il summenzionato importo corrisponde esattamente alle anticipazioni di liquidità introitate al bilancio comunale al Titolo VI dell'entrata, per euro 4.142.855,54, e alle entrate in conto capitale che finanziavano la spesa corrente ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per euro 83.919,32.

Dai riscontri istruttori offerti si evince che l'Ente ha ricevuto l'importo di euro 4.142.855,54 ai sensi dell'art. 21 del D.L. n. 73/2021, cd. "Sostegni-bis" (cfr. paragrafo sottoindicato "Fondo anticipazioni di liquidità"). Il predetto decreto consente agli enti territoriali di chiedere alla Cassa depositi e prestiti l'anticipazione di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31.12.2020. Tale strumento è stato previsto, dunque, per accelerare i pagamenti da parte degli enti territoriali, anche a seguito del protrarsi degli effetti della situazione straordinaria di emergenza causata dal COVID-19.

Le anticipazioni di liquidità possono essere definite come *"operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio"*. Dunque, detta misura non ha lo scopo di ampliare la capacità di spesa dell'Ente, ma soltanto quello di fornire risorse utilizzabili per cassa per pagare spese regolarmente impegnate e finanziate.

Il comma 3, del predetto art. 21 fa riferimento alle anticipazioni di liquidità per debiti certi liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31.12.2020, e a debiti fuori bilancio (in tal caso l'anticipazione di liquidità è subordinata al loro riconoscimento), relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali.

Il comma 9 stabilisce che gli enti provvedono all'estinzione dei debiti di cui al comma 3 entro il trentesimo giorno successivo alla data di erogazione dell'anticipazione.

Il comma 10 stabilisce che, all'esito del pagamento di tutti i debiti di cui al comma 3, gli enti utilizzano eventuali somme residue per la parziale estinzione dell'anticipazione di liquidità concessa alla prima scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto.

Il Magistrato istruttore ha riscontrato che, dai dati BDAP per l'annualità 2021, risultano iscritti al Titolo 6 "Accensione prestiti" e al Titolo 2 "Spese correnti", i seguenti importi, in conto competenza e in conto residui:

Titolo 6: Accensione prestiti	Residui attivi al 1/1/2021 (RS)/ Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Riscossioni in c/residui (RR)/ Riscossioni in c/competenza (RC)/ Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Riaccertamenti residui (R)/ Accertamenti (A)/ Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS	Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS- RR+R)/ Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)/ Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)				
RS	20876,70	RR	0	R	0	EP	20876,70		
CP	5122855,54	RC	4142855,54	A	5122855,54	CP	0	EC	980000
CS	5143732,24	TR	4142855,54	CS	-1000876,70	TR	1000876,70		

Titolo 1: Spese correnti	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)/ Previsioni definitive di competenza (CP)/ Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in c/residui (PR)/ Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Riaccertament o residui (R)/ Impegni (I)/ Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP=CP-I- FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS- PR+R)/ Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)/ Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)				
RS	3880672,85	PR	3470699,17	R	-13478,82	EP	396494,86		
CP	5287131,31	PC	2796529,66	I	4210596,02	ECP	1051104,41	EC	1414066,36
CS	8526060,98	TP	6267228,83	FPV	25430,88	TR	1810561,22		

Dall'analisi di tali dati si evince che l'Ente, nel 2021, ha riscosso in conto competenza le anticipazioni di cui all'art. 21 del D.L. 73/2021, per l'importo di euro 4.142.855,54, a fronte di accertamenti per euro 5.122.855,54. Nel contempo, i residui passivi al 1° 1.2021 sono pari a euro 3.880.672,85, di cui pagati in c/residui per euro 3.470.699,17, generando un residuo passivo da esercizi precedenti da riportare per euro 396.494,86.

I pagamenti in conto competenza sono pari a euro 2.796.529,66, a fronte di impegni pari a euro 4.210.596,02, con conseguente formazione di residui passivi da esercizio di competenza da riportare di euro 1.414.066,36.

Per tutto quanto sopra relazionato, si chiedeva all'Ente di integrare i riscontri istruttori nei termini seguenti:

- fornire l'elenco dei debiti da pagare e pagati (con indicazione degli importi) con le summenzionate anticipazioni (cfr. paragrafo relativo al Fondo anticipazioni di liquidità);
- chiarire se sono stati pagati debiti fuori bilancio con le predette anticipazioni e se tali debiti erano stati preventivamente riconosciuti;
- chiarire se sono residue somme acquisite a titolo di anticipazione di liquidità e non utilizzate per il pagamento dei debiti di cui al comma 3, relazionando sulla loro destinazione.

Per la risposta istruttoria (cfr. par. 1.3.).

Riguardo alle entrate in conto capitale che hanno finanziato, per euro 83.919,32, la spesa corrente ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si rammenta che esso stabilisce quanto segue: *“per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente agli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso. L'utilizzo della quota libera dell'avanzo di cui al periodo precedente è autorizzato, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore all'80 per cento della medesima quota, nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2019 e l'organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Agli stessi fini e fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente agli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022, possono utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico”*.

Si chiedeva quindi all'Ente di relazionare, anche con tabelle e fornendo adeguato supporto documentale, sull'utilizzo delle entrate in conto capitale per spese correnti, alla luce del dettato normativo.

L'Ente non ha fornito risposta al riguardo. Lo scopo della richiesta era quello di verificare se l'Ente ha dato in via prioritaria copertura ai debiti fuori bilancio e salvaguardato gli equilibri di bilancio (cfr. comma 2, art. 109 cit.) e se la spesa corrente ha riguardato effettivamente l'adempimento di obbligazione correlate all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Inoltre, la richiesta era rivolta a conoscere nel dettaglio le entrate utilizzate, con particolare riferimento, eventualmente, ai proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

Pur rilevandosi la scarsa collaborazione dell'Ente, trattandosi di importo modesto, si ritiene di non formulare rilievi a tal proposito.

1.1. Parte accantonata

In fase istruttoria sono stati chiesti chiarimenti all'Ente in merito alla variazione degli accantonamenti nell'esercizio 2021, risultante dal prospetto degli equilibri nella banca dati BDAP, per l'importo di euro 977.036,91, che, applicata all'equilibrio di bilancio, ha generato un equilibrio complessivo di euro - 650.602,79. A riguardo, l'Ente è stato invitato a relazionare sulle iniziative intraprese per la correzione di tale squilibrio e a comunicare i risultati già eventualmente conseguiti.

L'Ente ha chiarito che, per il 2021, la variazione agli accantonamenti è stata effettuata in sede di rendiconto (allegato a/1) per l'importo di euro 598.405,41; mentre sono risultate pari a zero le variazioni alle risorse vincolate e destinate agli investimenti (allegati a/2 e a/3). Pertanto, complessivamente, la variazione è pari a euro 598.405,41 e non pari a euro 977.036,91; valore che, applicato all'equilibrio W2 di € 326.434,12, genera un equilibrio complessivo di euro -271.971,29 e non di euro - 650.602,79.

Al riguardo, l'Ente ha precisato che, stante la correttezza dei summenzionati allegati a/1, a/2 e a/3, il dato rilevato dal prospetto degli equilibri è erroneo in quanto, presumibilmente, dovuto a disguidi di natura informatica in merito al collegamento delle

operazioni ai fini delle stampe in PDF e della generazione del *file.xbrl* da trasmettersi alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche. A tal proposito, l'Ente ha dichiarato di allegare "il prospetto degli equilibri così come da consultazione presso la contabilità dell'Ente (Allegato sub C), le cui componenti corrispondono a quanto riportato nei sopra menzionati allegati a/1, a/2 e a/3 così come risultanti da acquisizione BDAP con protocollo n. 115409 del 17.05.2022".

Infine, con riferimento al risanamento dello squilibrio, è stato comunicato che la Giunta Comunale, con proprio atto n. 16 del 28.1.2021 (Allegato D), aveva attestato essere in fase di predisposizione il bilancio di previsione fornito dell'"indirizzo al Responsabile del SETTORE II FINANZIARIO, PERSONALE E TRIBUTI di adottare gli atti necessari all'accertamento e riscossione congiunta dei tributi comunali IMU, TARI e TASI relativi agli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019", compatibilmente con le modalità e le tempistiche impartite per la riscossione dalla allora vigente normativa COVID-19. E ciò allo scopo di consentire ai contribuenti morosi di regolarizzare la propria posizione debitoria fruendo del beneficio del rateizzo fino a 18 mesi previsto dal Regolamento in materia di rateizzo di tributi comunali approvato con delibera di Consiglio comunale n. 12 del 2.11.2020.

Il Magistrato istruttore, prendendo atto della dichiarazione dell'Ente, ha riscontrato, tuttavia, che all'interno della documentazione inviata non era rinvenibile il summenzionato Allegato C), comprovante la correttezza dei dati. Pertanto, si invitava l'Ente a trasmettere il predetto allegato.

Riguardo al risanamento, prendendo atto dei programmi dell'Ente, si invitava a relazionare in merito ai risultati ottenuti relativamente alla riscossione dell'IMU, TARI e TASI.

L'Ente ha effettivamente trasmesso il predetto allegato C, dal quale si evince un equilibrio complessivo di euro -271.971,29.

Riguardo al risanamento, di seguito si riportano i dati forniti dall'Ente relativi alla gestione dei residui IMU, TARI e TASI, aggiornati ai dati preconsuntivi 2023:

IMU - CAPITOLO ENTRATA 206				
ACCERTAMENTO	ANNO RESIDUO	IMPORTO INIZIALE RESIDUO ATTIVO	IMPORTO RESIDUO ATTIVO RENDICONTO 2022	IMPORTO RESIDUO ATTIVO PRECONSUNTIVO 2023
7	2019	63.394,61 €	- €	- €
207	2019	40.000,00 €	- €	- €
12	2020	272.582,29 €	175.737,73 €	145.614,85 €
46	2021	80.000,00 €	13.037,68 €	- €
75	2021	179.855,74 €	173.631,32 €	173.631,32 €

35	2022	235.259,56 €	235.259,56 €	177.833,60 €
70	2022	244.569,86 €	244.569,86 €	241.594,36 €

TASI -CAPITOLO ENTRATA 207/1				
ACCERTAMENTO	ANNO RESIDUO	IMPORTO INIZIALE RESIDUO ATTIVO	IMPORTO RESIDUO ATTIVO RENDICONTO 2022	IMPORTO RESIDUO ATTIVO PRECONSUNTIVO 2023
14	2020	21.062,49 €	- €	-€
74	2021	84.000,00 €	81.197,92 €	72.523,98 €

TARI - CAPITOLO ENTRATA 3202				
ACCERTAMENTO	ANNO RESIDUO	IMPORTO INIZIALE RESIDUO ATTIVO	IMPORTO RESIDUO ATTIVO RENDICONTO 2022	IMPORTO RESIDUO ATTIVO PRECONSUNTIVO 2023
48	2019	450.451,59 €	376.894,08 €	376.771,08 €
13	2020	638.289,86 €	358.758,18 €	358.758,18 €
42	2021	1.005.032,05 €	1.004.901,19 €	507.080,21 €
25	2022	937.640,59 €	937.640,59 €	498.926,71 €

Dai dati sopra riportati emerge una attività di riscossione dei tributi in parola piuttosto lenta rispetto alla quantificazione iniziale dei residui, probabilmente in ragione delle tempistiche necessarie per la riscossione, avendo l'Ente concesso ai contribuenti morosi il beneficio del rateizzo fino a 18 mesi per regolarizzare la propria posizione debitoria (cfr. Regolamento approvato con delibera C.C. n. 12 del 2.11.2020).

1.2. Fondo crediti di dubbia esigibilità

In sede istruttoria è stato rappresentato che l'importo accantonato al FCDE per euro 6.732.459,84 corrisponde a circa il 68,84% dei residui conservati del titolo 1 e 3, rispetto ad una capacità di riscossione in conto residui delle entrate proprie (titoli 1 e 3) che si attesta a circa il 12,22%. Al riguardo, il Magistrato istruttore ha evidenziato che, in linea di massima, considerati i dati della capacità di riscossione, l'importo accantonato al FCDE nell'anno 2021 sembrerebbe ampiamente sottostimato. Pertanto, l'Ente è stato invitato a fornire adeguata dimostrazione della congruità del FCDE accantonato nell'anno 2021, trasmettendo i prospetti di calcolo e motivando le eventuali esclusioni di talune categorie di entrata.

L'Ente ha risposto, con nota di riscontro n. 4139 dell'11.07.2023, che *“con riferimento al FCDE, il medesimo, tenuto conto delle sospensioni imputabili alla normativa emergenziale e la contestuale necessità di riportare i residui attivi afferenti alle poste di entrata tributaria ed extratributaria, è stato calcolato con modalità ordinaria, ossia attraverso la formula applicata come*

da principi contabili che segue: *riscossioni a residui/residui conservati = % da applicare al totale accertamenti a residui da riportare*".

Dal controllo della documentazione allegata alla nota di riscontro è risultato che, per il 2021, le entrate considerate per il calcolo nonché i corrispondenti importi accantonati al Fondo sono le seguenti:

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ACCERTAMENTI IMU - RECUPERO EVASIONE	Capitolo 201/ 1.01.01.08.002	1.813.418,03
IMU FATTISPECIE DIVERSE DA ABITAZIONE PRINCIPALE	Capitolo 206/ 1.01.01.06.001	271.041,75
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI TASI ART 1 COMMA 639 LEGGE 147 2013	Capitolo 207/1 1.01.01.76.002	51.971,65
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA ORDINARIA	Capitolo 601/ 1.01.01.53.001	0,00
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	Capitolo 2001/ 1.01.01.16.001	505,24
TASSA PER LOCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER OCCUPAZIONI PERMANENTI	Capitolo 3001/ 1.01.01.52.001	10.771,31
TASSA SUI RIFIUTI	Capitolo 3201/ 1.01.01.51.001	21.122,29
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI TARI ART 1 COMMA 639 LEGGE 147 2013	Capitolo 3202/ 1.01.01.51.001	2.750.112,45
TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER ANNI PRECEDENTI ANNI PRECEDENTI	Capitolo 3203/ 1.01.01.51.002	21.029,62
TARSU DI COMPETENZA PROVINCIALE	Capitolo 3204/ 1.01.01.51.001	0,00
ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	Capitolo 3401/ 1.01.01.51.001	0,00
ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% SULLA TASSA SUI RIFIUTI	Capitolo 3402/ 1.01.01.51.001	0,00
ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TARI ART1 COMMA 639 LEGGE 147 2013	Capitolo 3403/ 1.01.01.51.001	0,00
ADDIZIONALE ERARIALE 10% SULLA T.A.R.S.U. ANNI 2005/2009 - L. 311/04 ART. 1 COMMA 340	Capitolo 3404/ 1.01.01.51.002	0,00
ADDIZIONALE 5% PROVINCIALE SULLA T.A.R.S.U. 2005/2009 - L. 311/04 ART. 1 COMMA 340	Capitolo 3405/ 1.01.01.51.002	0,00
VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZE NORME DI LEGGE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE SANZIONI	Capitolo 42801/ 3.02.02.01.999	287.737,12
MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE PROVENTI	Capitolo 43601/ 3.01.02.01.008	116.206,03
CERTIFICAZIONI URBANISTICHE DIRITTI E RIMBORSI SPESE	Capitolo 49601/ 3.01.02.01.035	1.160,56
PROVENTI DERIVANTI DA IMMISSIONE IN FOGNA	Capitolo 49602/ 3.01.02.01.035	0,00
ACQUEDOTTO COMUNALE PROVENTI	Capitolo 50201/ 3.01.02.01.999	1.055.464,60
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO QUOTA TARIFFA RIFERITA AL SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI	Capitolo 51001/ 1.01.01.68.001	293.440,21
PROVENTI PER CONCESSIONI EDILIZIE CONDONO EDILIZIO	Capitolo 87802/ 4.05.01.01.001	38.478,98
TOTALE		6.732.459,84

La base di calcolo utilizzata è quella del triennio invece che del quinquennio per singolo capitolo.

In base al principio contabile di riferimento (PARAGRAFO 3.3 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALLA CONTABILITA' FINANZIARIA 4/2 D.LGS. 118/2011 E SUCCESIVE MODIFICAZIONI), "gli enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di miglioramento della propria capacità di riscossione (ad esempio attraverso la

creazione di unità organizzative dedicate o l'avvio di procedure di riscossione più efficaci) possono calcolare il FCDE facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi”.

Pertanto, si chiedeva quali annualità fossero state prese in considerazione ai fini del calcolo del triennio e se fosse stata data adeguata illustrazione nelle rispettive Note integrative al bilancio, esplicitando, per le entrate del Titolo I e Titolo III, i residui e le percentuali di accantonamento.

L'Ente, in riscontro, aveva dichiarato di trasmettere, in allegato alle memorie difensive, il prospetto di dettaglio dei residui in entrata del titolo I e del Titolo III con relativo accantonamento (allegato sub B alle memorie). Tuttavia, non risultava materialmente trasmessa tale documentazione. Né l'Ente aveva chiarito quanto richiesto sul calcolo triennale del FCDE.

Pertanto, si chiedeva all'Ente di colmare le predette carenze, non ritenendo superato il rilievo mosso.

L'Ente, ad integrazione della precedente trasmissione, ha trasmesso i prospetti di dettaglio dei residui in entrata del titolo I e del titolo III con relativo accantonamento (allegato sub B alle memorie integrative). Inoltre, con riferimento al calcolo sul triennio del FCDE per il 2021, è stata fornita la seguente risposta:

“Per quanto afferente al FCDE, il riferimento al triennio invece del quinquennio è stato applicato alla sola annualità 2021 stanti, nel rispetto del paragrafo 3.3 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria 4/2, D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., le attività avviate nei tre esercizi precedenti in merito all'accelerazione della riscossione mediante:

– invio di solleciti;

– attivazione di procedure di riscossione coattiva

– accordi di pagamento rateale

– allineamento delle banche dati e affidamento delle procedure finalizzate alla riscossione a società di riscossione

– rafforzamento delle sanzioni per il ritardo nel pagamento.

In aggiunta, in data 28.01.2021, l'allora amministrazione aveva fornito atto di indirizzo all'adozione degli atti necessari all'accertamento e riscossione congiunta dei tributi comunali IMU, TARI e TASI relativi agli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Ad integrazione della precedente trasmissione, si

trasmettono in allegato sub B) i prospetti di dettaglio dei residui in entrata del titolo I e del Titolo III con relativo accantonamento”.

Dall'esame dei dati inviati è emerso che, nell'esercizio 2021, l'accantonamento al FCDE ha riguardato, per il titolo I, un ammontare di residui attivi pari al 78% del totale dei residui attivi del titolo I e per il Titolo III un ammontare di residui attivi pari al 61% del totale dei residui attivi del Titolo III. Infatti, i residui finali del Titolo I, considerati ai fini del calcolo del Fondo, ammontano a 5.694.155,22, rispetto ad un importo complessivo di euro 7.291.047,99; mentre, per il Titolo III si sono considerati residui finali per euro 1.522.530,51 rispetto ad un totale titolo III di euro 2.489.519,69.

L'importo complessivo escluso dal calcolo è dunque di circa 1.596.892,77 per i residui del Titolo I e 966.989,18 per quelli del Titolo III.

L'Ente non ha motivato, come richiesto, le esclusioni di talune categorie di entrata, ma, soprattutto, relativamente alla opzione di calcolare il FCDE sul triennio, non sembra che tale scelta sia stata adeguatamente illustrata nella Nota integrativa al bilancio, dove, anzi, si fa riferimento al quinquennio.

Inoltre, non appaiono chiari, per le entrate del Titolo I e Titolo III, i residui e le percentuali di accantonamento.

Ancora, le richiamate attività di accelerazione della riscossione mediante specifiche procedure, non sembra abbiano sortito un effetto adeguato, visto il mancato superamento, anche per il 2021, dei parametri deficitari relativi alla riscossione.

Infatti, nell'esercizio considerato l'Ente presenta un valore deficitario dell'indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22% e dell'Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%.

D'altro canto anche il revisore, nella relazione di parere relativa al rendiconto 2021, raccomanda di *“porre in essere una consistente azione di incremento della riscossione delle entrate accertate e dei residui attivi ed in particolare per i “proventi acquedotto comunale” cap. 50201/0; imposta comunale sugli immobili accertamenti imu - recupero evasione cap 201/0; tassa smaltimento rifiuti solidi urbani tari art 1 comma 639 legge 147 2013 cap. 3202/0; di attivare, ove non realizzato, le procedure di riscossione coattiva dei tributi prestando particolare attenzione alla loro prescrizione”.*

Alla luce di quanto sopra evidenziato, permangono rilevanti perplessità sulla congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel 2021, in relazione all'ammontare dei

residui attivi considerati. Come risulta dalla risposta fornita dall'Ente con nota prot. n. 3072 dell'08.03.2024, il calcolo FCDE sul triennio non è stato adeguatamente giustificato, né è stata fornita adeguata dimostrazione della concreta probabilità di effettivo incasso delle entrate che sono state escluse dal calcolo del Fondo. A tal riguardo, alquanto generica appare anche la nota integrativa del bilancio di previsione che non ne fornisce adeguata illustrazione come è richiesto dal principio contabile 4/2, allegato al D.Lgs. n. 118/2011.

A ciò si aggiunge la rilevante difficoltà dell'Ente nella riscossione delle entrate proprie, dal che discende la necessità di una valutazione oculata del rischio connesso al mancato incasso e al conseguente pregiudizio per gli equilibri di bilancio derivante dall'assunzione di impegni di spesa che non troverebbero adeguata copertura.

L'Ente con le ultime memorie integrative non ha argomentato ulteriormente sull'attuazione dei predetti principi, ma ha dichiarato che, con deliberazione di G.C. n. 26 dell'11.04.2024, di cui ha trasmesso copia, recante ad oggetto "*Atto di indirizzo per affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali dell'Ente*", l'Amministrazione ha dato indirizzo al competente Responsabile di Settore di avviare le procedure necessarie all'esternalizzazione in concessione della totalità della riscossione coattiva delle entrate di natura tributaria onde addivenire a sensibili miglioramenti degli indicatori di riscossione dell'Ente e, conseguentemente, ad una rilevante riduzione dello *stock* di residui attivi oggetto di rilievo.

Ad ogni modo, tenuto conto che anche per il 2022 risulta una sottostima del fondo accantonato dall'Ente (€ 6.761.305,39) rispetto al calcolo teorico della Sezione (€ 8.753.747,37), quantificandosi uno scostamento di euro - 1.992.441,98, deve **sollecitarsi l'Ente a dare puntuale attuazione ai principi che regolano la formazione del FCDE in sede di bilancio di previsione e di rendiconto, con riserva di verificare la corretta applicazione di tali principi in occasione dell'esame dei riscontri e dei successivi rendiconti.**

1.3. Il fondo anticipazione di liquidità

L'Ente è stato invitato a relazionare in merito alle anticipazioni di liquidità, dal momento che, dall'esame dei dati contabili del rendiconto 2021, consultabili dalla banca dati BDAP, emerge l'accantonamento di un fondo anticipazioni di liquidità dell'importo di euro 10.097.829,40 e, nel corso del medesimo esercizio, risulta accertato ed incassato l'importo di euro 4.282.995,35 a titolo di anticipazione di tesoreria, registrandosi, di contro, un

volume dei residui passivi da riportare (euro 30.571.013,93), inalterato rispetto alle anticipazioni ricevute.

In particolare, l'Ente è stato invitato a:

- fornire evidenza contabile - documentale in ordine all'importo complessivo dell'anticipazione ricevuta ai sensi della normativa vigente nel triennio 2019-2021;
- trasmettere il relativo piano di ammortamento, da cui risulti l'ammontare ottenuto, l'annualità, la quota di rimborso prevista per ciascuna anno, nonché la relativa quota interessi;
- comunicare l'importo dei debiti che eventualmente sono rimasti da estinguere, relazionando in ordine alle motivazioni che hanno determinato il mancato pagamento nonché sulla tempistica di pagamento che l'Ente intende seguire;
- specificare se si sia effettivamente provveduto al regolare pagamento delle rate previste nel piano di ammortamento per la restituzione delle anticipazioni;
- rappresentare come sono state iscritte nei bilanci le quote di restituzione (capitale ed interessi) e fornire, al contempo, gli estratti dei capitoli P.E.G. interessati dai quali si possa desumere l'avvenuta imputazione contabile ed i relativi pagamenti;
- specificare, fornendone evidenza contabile, la tecnica di contabilizzazione adoperata dell'anticipazione di liquidità ricevuta, con particolare riferimento alla sterilizzazione dei suoi effetti sul risultato di amministrazione;
- chiarire come è stata impiegata l'anticipazione di tesoreria nel corso del triennio 2019 - 2021.

L'Ente, in via preliminare, ha fornito la seguente tabella, riepilogativa delle risultanze degli utilizzi e ripristini dell'**anticipazione di tesoreria** nel triennio 2019-2021:

ANNO	DETTAGLIO	ENTRATE TITOLO VII			USCITE TITOLO V			ANTICIPAZIONE NON RESTITUITA AL 31/12/ANNO
		ACCERTATO	INCASSATO	RESIDUO ATTIVO AL 31/12/ANNO	IMPEGNATO	PAGATO	RESIDUO PASSIVO AL 31/12/ANNO	
2019	DA RESIDUI	- €	- €	- €	1.714.279,97 €	1.714.279,97 €	- €	1.287.898,14 €
	DA COMPETENZA	2.582.355,49 €	2.582.355,49 €	- €	2.582.355,49 €	1.294.457,35 €	1.287.898,14 €	
	TOTALE	2.582.355,49 €	2.582.355,49 €	- €	4.296.635,46 €	3.008.737,32 €	1.287.898,14 €	
2020	DA RESIDUI	- €	- €	- €	1.287.898,14 €	1.287.898,14 €	- €	- €
	DA COMPETENZA	2.695.375,62 €	2.695.375,62 €	- €	2.695.375,62 €	2.695.375,62 €	- €	

	TOTALE	2.695.375,62 €	2.695.375,62 €	- €	3.983.273,76 €	3.983.273,76 €	- €	
2021	DA RESIDUI	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
	DA COMPETENZA	4.282.995,35 €	4.282.995,35 €	€	4.282.995,35 €	4.282.995,35 €	- €	
	TOTALE	4.282.995,35 €	4.282.995,35 €	- €	4.282.995,35 €	4.282.995,35 €	- €	- €

Dalla tabella si evince che, solo nel 2019, l'Ente ha registrato la mancata restituzione al 31.12 delle anticipazioni di tesoreria, per l'importo di euro 1.287.898,14.

Riguardo alle **anticipazioni di liquidità**, l'Ente ha comunicato che, nel 2021, con l'ordinativo di incasso n. 1305 (Allegato sub I), ha regolarizzato l'accredito della somma di euro 4.142.855,54, quale anticipazione di liquidità concessa ai sensi dell'articolo 21 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, di cui ha fornito copia del piano di ammortamento (Allegato sub J), dal quale si evince un piano di restituzione in n. 28 rate, ciascuna per una quota annua complessiva (capitale+interessi) di euro 152.288,52, a partire dal 31.10.2023, oltre agli interessi di preammortamento di euro 9.298,41 con scadenza 31.10.2022.

L'Ente, inoltre, ha fornito il conto mastro relativo all'avvenuto pagamento, nel 2021 e nel 2022, delle rate (quota capitale e interessi) delle anticipazioni ricevute da CASSA DD.PP, ai sensi dell'art.1, co. 13 D.L. n. 35/2013 (*le quote di restituzione di capitale ed interessi sono imputate al capitolo 448404 delle uscite per quanto afferente alla quota capitale, codice 50.024.03.01.04.003; e, al capitolo 16201 delle uscite per quanto afferente alla quota interessi, codice 01.03-1.07.05.04.003*).

Dai dati BDAP si riscontra, al 31.12.2017, un accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità per l'importo di euro 5.804.079,95 e dalla relazione dell'Organo di revisione al rendiconto 2017 (pag. 18) risulta che il predetto importo è accantonato al netto delle quote capitale già pagate al 31.12.2017.

Pertanto, si invitava l'Ente a fornire, per tutte le anticipazioni ricevute, a qualsiasi titolo, le copie dei piani di ammortamento, dimostrando ad oggi la regolare restituzione delle rate. Si chiedeva altresì di fornire gli elenchi dei pagamenti effettuati, che non risultavano pubblicati sul sito ufficiale dell'Ente alla Sezione "Amministrazione trasparente"; nonché gli elenchi dei debiti rimasti da pagare al 31.12 di ciascuna annualità.

Riguardo alla contabilizzazione, l'Ente ha dichiarato che "le anticipazioni ricevute ai sensi del D.L. n. 35/2013 sono state riportate nel conto di bilancio, sterilizzandone gli eventuali effetti migliorativi attraverso l'appostazione, nell'allegato a/1 e, conseguentemente, nel prospetto

dimostrativo del risultato di amministrazione, della quota iniziale depurata della quota oggetto di rimborso nell'anno. La conseguente parte liberata, corrispondente nel caso specifico ad € 378.631,50, è stata anch'essa oggetto di ulteriore accantonamento a rendiconto nel medesimo prospetto, come da principio contabile".

Dai dati BDAP risulta che l'Ente ha accantonato nel risultato di amministrazione il FAL, al netto della quota annua da restituire, accantonando la quota liberata alla voce "Altri accantonamenti".

Premesso che l'Ente, in riscontro alle richieste istruttorie ha trasmesso per tutte le anticipazioni ricevute, a qualsiasi titolo, le copie dei piani di ammortamento, con la summenzionata ordinanza istruttoria del 1°.2.2024 è stato evidenziato che l'Ente era stato invitato a fornire anche gli elenchi dei pagamenti effettuati che non risultavano pubblicati sul sito ufficiale dell'Ente alla Sezione "Amministrazione trasparente nonché gli elenchi dei debiti rimasti da pagare al 31.12 di ciascuna annualità. Invece, l'Ente, in riscontro alle predette richieste istruttorie, non ha trasmesso informazioni sulle modalità di utilizzo delle anticipazioni ordinarie e, inoltre, il file trasmesso relativo al dettaglio dei pagamenti 2019 è risultato danneggiato e, pertanto, non è stato possibile la valorizzazione per tale annualità. Infine, non è stato rinvenuto tra la documentazione l'Allegato A-01 che l'Ente ha dichiarato di aver trasmesso e contenente l'elenco delle fatture per le quali è stata chiesta l'anticipazione a Cassa Depositi e Prestiti.

L'Ente ha chiarito che la documentazione mancante non è stata trasmessa per errore, dovuto alla mole della documentazione da trasmettere in riscontro all'istruttoria. Pertanto, ha regolarizzato trasmettendo i seguenti allegati:

- il file "ALLEGATO E -01 -ELENCO PAGAMENTI ANNUALI 2019";
- il file "ALLEGATO A -01 -ELENCO DEBITI RIENTRATI OGGETTO DI RICHIESTA ADL 2021".

A seguito dell'esame dell'elenco dei pagamenti annuali 2019, di seguito, si integra, con i dati forniti dall'Ente per il 2019, la tabella relativa ai pagamenti annuali per il periodo 2019/2023:

Anno	Importo	Iva split	Netto	GG diff.	GG sosp.	Prodotto	Stato MEF	Causale
2019	2.697.141,17	313.377,00	2.383.764,17	136,70		325.871.518,84		
2020	2.861.136,15	283.930,90	2.577.205,25	163,29	0	420.833.346,32	Liquidato	
2021	7.842.948,94	803.618,40	7.039.330,54	441,90	0,00	2.742.939.932,80	Liquidato	
	279.989,37	18.434,19	261.555,18			483.304.680,18	Non liquidabile	In attesa di liquidazione

2022	4.257.294,14	424.994,58	3.832.299,56	13,11	0	50.251.987,73	Liquidato
2023	6.386.986,61	665.393,97	5.721.592,64	29,05	0	166.220.164,99	Liquidato

In merito Allegato A-01, è stato nuovamente chiesto all'Ente di trasmetterne copia in quanto non risultante dalla documentazione trasmessa in riscontro all'ordinanza istruttoria integrativa. In proposito, l'Ente ha comunicato che, in luogo dei debiti rientrati, è stato trasmesso l'elenco dei debiti residui dal 2015 al 2020, di euro 3.395.783,23, a fronte dell'importo totale delle fatture di euro 4.305.822,37.

L'Ente ha formalizzato la risposta di chiarimento con nota prot. n. 3544 del 20.03.2024, acquisita al protocollo informatico della Sezione in pari data, col n. 1993. In particolare, è stato chiarito che l'Allegato A-01 riporta le fatture rientrate nella richiesta di accesso all'anticipazione di liquidità e che è la copia esatta dell'estratto delle fatture da pagare ottenuto dalla relativa piattaforma in fase di istanza di accesso a tale misura.

Alla luce della suesposta documentazione, si possono ritenere superati i rilievi formulati con l'ordinanza istruttoria integrativa. Tuttavia, va rilevata, dal 2015, una lentezza nei processi di pagamento, registrandosi un ITP critico anche nel 2021. Tale criticità risulta, però, molto più contenuta nel 2022 e nel 2023. Pertanto, deve sollecitarsi l'Ente ad adottare le necessarie misure per accelerare i processi di riscossione, garantendo anche il rispetto dei termini previsti per i pagamenti e, a contenere il fenomeno del ricorso alle anticipazioni ordinarie di cassa che, sebbene non restituite solo nell'annualità 2019, dovranno costituire strumento di rimedio per brevi periodi e per momentanee carenze di liquidità in modo da ridurre anche gli oneri finanziari ad esse connesse.

Come sopra anticipato, l'Ente con le ultime memorie integrative ha trasmesso copia della deliberazione di G.C. n. 26 dell'11.04.2024 con la quale l'Amministrazione ha dato indirizzo al competente Responsabile di Settore di avviare le procedure necessarie all'esternalizzazione in concessione della totalità della riscossione coattiva delle entrate di natura tributaria. **L'Ente dovrà relazionare sui risultati conseguiti.**

1.4 Risultato di amministrazione: disavanzo sostanziale (Riga E)

In sede istruttoria è stato chiesto all'Ente di fornire la documentazione inerente al disavanzo FAL e al disavanzo da riaccertamento straordinario, rideterminato successivamente, nonché di relazionare sulle modalità di copertura delle quote dei disavanzi emersi e sull'eventuale mancato ripiano.

L'Ente ha fornito i seguenti chiarimenti:

- con proprio atto n. 48 del 22.5.2015, la Giunta Comunale ha deliberato il riaccertamento straordinario dei residui al 1.1.2015, il cui ripiano è stato stabilito con atto del Consiglio Comunale n. 10 del 6.7.2015;
- con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 6.8.2020 (Allegato sub L) è stato ripianato il disavanzo c.d. "da FAL" ai sensi dell'art. 39 *ter*, comma 2, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162;
- con proprio atto n. 50 del 3.11.2021 (Allegato sub M), il Consiglio Comunale ha riallineato e rideterminato i prospetti dimostrativi dei risultati di amministrazione per gli esercizi finanziari 2015-2018, rimodulando il ripiano del disavanzo di amministrazione di cui alla delibera di C.C. n. 7 del 6.8.2020, applicando, come da orientamenti prevalenti espressi anche dalla Corte dei Conti, le quote di disavanzo non ripianate a quella data, corrispondenti ad € 335.966,22, al primo esercizio utile a seguito delle operazioni innanzi elencate.

In merito al ripiano delle quote di disavanzo emerso, l'Ente ha comunicato di aver deliberato l'incremento al limite massimo dell'IMU e delle entrate proprie di natura tributaria ed extratributaria, oltre a beneficiare del Fondo per gli Enti Locali in disavanzo di amministrazione al 31.12.2019 (art 52, c 1, D.L. 73/21).

È necessario rilevare che l'Allegato L) corrisponde alla delibera C.C. n. 7 del 24.7.2020 e non del 6.8.2020, come, invece, dichiarato nella nota di riscontro.

Pertanto, si chiedeva all'Ente di chiarire la discrasia rilevata.

Ad ogni buon conto, il Magistrato istruttore ha esaminato la documentazione offerta dall'Ente riscontrando le seguenti rettifiche, oggetto di opportuna e consecutiva variazione al bilancio di previsione 2021/2023 ai fini dell'inserimento delle rettifiche negli esercizi 2021:

- rideterminazione, a causa di un errore di calcolo del FCDE, del disavanzo da riaccertamento straordinario alla data del 1.1.2015, in euro -7.979.831,17 e non più euro 6.315.246,95, fissando le nuove rate annuali in euro 265.994,37, e non più in euro 210.000,00.

Al 31.12.2020 il disavanzo da riaccertamento straordinario è stato quantificato in euro - 6.719.831,17, al netto del ripiano alla medesima data di euro 1.260.000,00, e, al 31.12.2021, in euro -6.117.870,56, al netto della quota da ripianare nell'anno di euro 601.960,61.

- rimodulazione del ripiano del disavanzo FAL al 31.12.2019, quantificato in euro - 5.471.085,17, che, al 31.12.2020, è risultato pari a euro - 5.298.672,07, al netto della quota da ripianare di euro 172.413,00. Al 31.12.2021 il predetto disavanzo è risultato di euro - 4.072.939,07, al netto della quota da ripianare di euro 1.225.733,00.

Dai dati suesposti emerge che il disavanzo sostanziale (RIGA E) è pari complessivamente a euro - 12.018.503,24 (- 6.719.831,17 e - 5.298.672,07), al 31.12.2020, e pari a euro - 10.190.809,63 (-6.117.870,56 e - 4.072.939,07) al 31.12.2021.

Secondo il piano di recupero delle quote di disavanzo, l'Ente ha stabilito, per l'annualità 2022 e per gli anni successivi, una quota annua da ripianare di euro 265.994,37, per il disavanzo da riaccertamento straordinario, e una quota annua di euro 452.548,79, per il disavanzo FAL, per complessivi euro 718.543,16.

Pertanto, il disavanzo al 31.12.2022 avrebbe dovuto essere pari a euro - 9.472.266,47 (- 10.190.809,63 + 718.543,16). Invece, dai dati BDAP risulta che l'Ente per il 2022 ha contabilizzato un disavanzo pari a euro - 9.870.893,03, registrando, pertanto, un disavanzo di euro 398.626,56 (9.870.893,03 - 9.472.266,47), derivante dalla gestione dell'esercizio 2022, da ripianare ai sensi dell'art. 188 bis TUEL.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si invitava l'Ente a fornire un prospetto anche in formato excel dimostrativo **del trend del risultato di amministrazione** e della sua composizione, per il periodo 2015/2022, alla luce della rideterminazione del disavanzo da riaccertamento straordinario e del disavanzo FAL.

Si chiedeva anche di indicare, con prospetto separato, **anche il trend originario** (ante rideterminazione del disavanzo da riaccertamento straordinario) per il periodo 2015/2019, tenuto conto della rettifica apportata *illo tempore al prospetto del risultato di amministrazione 2016 nel corso delle indagini istruttorie avviate dalla Sezione e conclusosi con la Pronuncia n. 26/2019*. **Si chiedeva inoltre di confermare se l'Ente si fosse avvalso della facoltà di cui all'art. 2, comma 6 del D.L. n. 78/2015**, indicando per quale importo il FAL è stato utilizzato ai fini dell'accantonamento del FCDE ed in quali esercizi.

Tenuto conto che dalla banca dati BDAP e Finanza locale i dati risultano non rettificati, in sede di deferimento si invitava, pertanto, l'Ente ad effettuare una puntuale ricostruzione del risultato di amministrazione e della sua composizione.

L'Ente, ad integrazione della precedente trasmissione, ha inoltrato i seguenti prospetti (allegato sub I):

- il prospetto dimostrativo del trend originario del risultato di amministrazione e della sua composizione, per il periodo 2015/2019;
- il prospetto dimostrativo del trend del risultato di amministrazione e della sua composizione, per il periodo 2015/2022, alla luce della rideterminazione del disavanzo da riaccertamento straordinario e del disavanzo FAL;
- i prospetti di ricostruzione del risultato di amministrazione e della sua composizione.

Come richiesto dalla Sezione, l'Ente ha anche chiarito che si è avvalso della facoltà di cui all'art. 2, comma 6 del D.L. n. 78/2015, utilizzando il FAL ai fini dell'accantonamento al FCDE. A riguardo, l'Ente fa rinvio ai prospetti forniti ad integrazione, elaborati sulla base di quanto rilevato dalla Corte dei Conti in sede di controllo ai sensi dell'art. 1, comma 166 e ss. della L. n. 266/2005 sul rendiconto per l'annualità 2016, a seguito del quale l'Ente effettuò una prima rideterminazione dei risultati precedentemente approvati, di cui sono stati allegati gli atti consiliari e relativo prospetto sintetico.

In particolare, l'Ente, a seguito della Pronuncia della Corte dei conti n. 26/2019, con delibera del Consiglio comunale n. 16 del 09.04.2019, ha riapprovato i prospetti dimostrativi del risultato di amministrazione e sua composizione relativamente ai rendiconti 2015, 2016 e 2017.

Per il 2018, con delibera del Consiglio comunale n. 21 del 08.05.2019, l'Ente ha approvato il rendiconto della gestione, accertando un risultato di amministrazione (Riga E) pari a euro - 4.160.425,29.

Pertanto, di seguito si riportano i dati sintetici del disavanzo, ricalcolati, confrontati con i dati effettivi calcolati dall'Ente ante Pronuncia:

DISAVANZO - PRONUNCIA CORTE DEI CONTI 26/2019	
ANNO	IMPORTO
2015	-6.098.353,29 €
2016	-5.860.755,07 €
2017	-5.639.451,77 €
2018	-4.160.425,29 €

DISAVANZO ORIGINARIO - ANTE PRONUNCIA CORTE DEI CONTI 26/2019	
ANNO	IMPORTO
2015	-123.310,94 €
2016	9.478,03 €
2017	-4.374.996,34 €
2018	-4.432.980,82 €

Per il 2019, con delibera del Consiglio comunale n. 3 del 08.07.2020 l'Ente ha approvato il rendiconto della gestione, accertando un risultato di amministrazione (Riga E) pari a euro - 9.071.590,07.

Il risultato di amministrazione accertato per il 2020, 2021 e 2022 è stato pari, rispettivamente a: euro -8.850.737,81 (delibera C.C. n. 35 del 10.09.2021), euro -10.024.339,63 (delibera C.C. n.8 del 10.06.2022) e euro -9.870.893,04 (delibera C.C. n. 15 del 17.06.2023).

Pertanto, il trend del risultato di amministrazione e sua composizione, per il periodo 2015/2022, è il seguente:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE	10.206,25 €	112.417,80 €	1.687.385,41 €	2.263.859,91 €	2.170.534,51 €	3.566.254,29 €	7.607.217,04 €	12.132.402,46 €
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015/2022								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Parte accantonata								
FCDDE - Fondo crediti di dubbia e difficile esazione	3.765.460,42	4.045.973,25	3.773.390,14	5.603.789,99	5.114.764,46	5.974.601,81	6.732.459,84	6.761.305,39
FCDDE - Fondo crediti di dubbia e difficile esazione - Acque reflue (cap E 51001)		285.139,72	129.894,00					
FCDDE - Fondo crediti di dubbia e difficile esazione - Sentenza Caruso (cap E 71410)		323.255,37						
FCDDE - Fondo crediti di dubbia e difficile esazione - Sentenza GOSAF SPA (cap E 71412)		400.000,00						
FCDDE - Fondo crediti di dubbia e difficile esazione - Evasione IMU-ICI (cap E 201)			199.786,49					
FCDDE - Fondo crediti di dubbia e difficile esazione - Evasione Tassa rifiuti (cap E 3203)			267.128,21					
Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni)								
Fondo indennità di fine mandato	0,00	0,00	1.254,99					
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	2.343.099,12		2.005.383,35	35.730,24	5.471.085,17	6.333.605,36	10.097.829,40	9.898.641,76
Fondo perdite società partecipate 2015 (ASI)		18.804,53	0,00	0,00				
Fondo accantonamento per rinnovi contrattuali personale dipendente	0,00		0,00					
Fondo contezioso	0,00	900.000,00	950.000,00	650.000,00	650.000,00	100.000,00	411.257,30	310.000,00
Altri accantonamenti	0,00			3.764,97	6.274,95	8.784,93	389.926,41	405.276,41
Totale parte accantonata (B)	6.108.559,54	5.973.172,87	7.326.837,18	6.293.285,20	11.242.124,58	12.416.992,10	17.631.472,95	17.375.223,56
Parte vincolata								
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili								
Vincoli derivanti da trasferimenti								40.308,83
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				131.000,00				
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente								
Altri vincoli								
Totale parte vincolata (C)	0,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	40.308,83
Parte destinata agli investimenti								
Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,72	4.587.763,11
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	-6.098.353,29	-5.860.755,07	-5.639.451,77	-4.160.425,29	-9.071.590,07	-8.850.737,81	-10.024.339,63	-9.870.893,04

Dall'esame degli ulteriori approfondimenti forniti dall'Ente risulta confermato quanto rilevato dalla Sezione. In particolare, si conferma:

- la rideterminazione, a causa di un errore di calcolo del FCDE, del disavanzo da riaccertamento straordinario alla data del 1.1.2015, in euro -7.979.831,17 e non più euro 6.315.246,95, fissando le nuove rate annuali in euro 265.994,37, e non più in euro 210.000,00.
- la rimodulazione del ripiano del disavanzo FAL al 31.12.2019, quantificato in euro 5.471.085,17.

L'Ente ha fornito anche la tabella, che di seguito si riporta, relativa agli obiettivi da conseguire per ciascuna annualità di ripiano dei summenzionati disavanzi (fino al 2044, per il disavanzo da riaccertamento straordinario; e fino al 2030, per il disavanzo da FAL):

TOT. VALORE NEGATIVO AL PUNTO E DEL PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE OBIETTIVO ANNO N			
ANNO N	AL 01/01 ANNO N	QUOTA ANNO N	AL 31/12 ANNO N
2015	7.979.831,17 €	210.000,00 €	7.769.831,17 €
2016	7.769.831,17 €	210.000,00 €	7.559.831,17 €
2017	7.559.831,17 €	210.000,00 €	7.349.831,17 €
2018	7.349.831,17 €	210.000,00 €	7.139.831,17 €
2019	7.139.831,17 €	210.000,00 €	6.929.831,17 €
2020	12.400.916,34 €	382.413,10 €	12.018.503,24 €
2021	12.018.503,24 €	1.827.693,61 €	10.190.809,63 €
2022	10.190.809,63 €	718.543,16 €	9.472.266,47 €
2023	9.870.893,04 €	851.418,68 €	9.019.474,36 €
2024	9.019.474,36 €	851.418,68 €	8.168.055,67 €
2025	8.168.055,67 €	851.418,68 €	7.316.636,99 €
2026	7.316.636,99 €	718.543,16 €	6.598.093,83 €
2027	6.598.093,83 €	718.543,16 €	5.879.550,67 €
2028	5.879.550,67 €	718.543,16 €	5.161.007,51 €
2029	5.161.007,51 €	718.543,16 €	4.442.464,35 €
2030	4.442.464,35 €	718.543,12 €	3.723.921,23 €
2031	3.723.921,23 €	265.994,37 €	3.457.926,86 €
2032	3.457.926,86 €	265.994,37 €	3.191.932,49 €
2033	3.191.932,49 €	265.994,37 €	2.925.938,12 €
2034	2.925.938,12 €	265.994,37 €	2.659.943,75 €
2035	2.659.943,75 €	265.994,37 €	2.393.949,38 €
2036	2.393.949,38 €	265.994,37 €	2.127.955,01 €
2037	2.127.955,01 €	265.994,37 €	1.861.960,64 €
2038	1.861.960,64 €	265.994,37 €	1.595.966,27 €
2039	1.595.966,27 €	265.994,37 €	1.329.971,90 €
2040	1.329.971,90 €	265.994,37 €	1.063.977,53 €
2041	1.063.977,53 €	265.994,37 €	797.983,16 €
2042	797.983,16 €	265.994,37 €	531.988,79 €
2043	531.988,79 €	265.994,37 €	265.994,42 €
2044	265.994,42 €	265.994,42 €	- 0,00 €

Per il triennio 2020/2022, mettendo a confronto i risultati effettivi (Riga E) con i sopra indicati obiettivi da raggiungere al 31.12, si rileva per il 2020 e il 2021 un miglioramento dei risultati, mentre nel 2022 si registra un peggioramento rispetto all'obiettivo annuale. Infatti, il disavanzo sostanziale (Riga E) è pari a euro - 9.870.893,03 e non pari a euro -9.472.266,47 (obiettivo annuale), registrandosi un peggioramento di euro 398.626,56. Pertanto, si conferma quanto rilevato precedentemente dalla Sezione.

Di seguito, si rappresenta il confronto tra i dati effettivi calcolati dall'Ente e gli obiettivi annuali per il triennio 2020/2022:

TOT. VALORE NEGATIVO AL PUNTO E DEL PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE OBIETTIVO ANNO N			
ANNO N	AL 01/01 ANNO N	QUOTA ANNO N	AL 31/12 ANNO N
2020	12.400.916,34 €	382.413,10 €	12.018.503,24 €
2021	12.018.503,24 €	1.827.693,61 €	10.190.809,63 €
2022	10.190.809,63 €	718.543,16 €	9.472.266,47 €

L'Ente ha confermato il peggioramento di euro 398.626,56 (€ 9.870.893,03 - € 9.472.266,47) e ha trasmesso copia della delibera C.C. n. 15 del 17.06.2023 di ripiano dell'ulteriore disavanzo (ex art. 188 TUEL), che ha stabilito di ripianare in tre annualità, inserendolo nel bilancio di previsione 2023-2025, l'importo annuo di euro 132.875,72, variando contestualmente il predetto bilancio di previsione con deliberazione di C.C. n. 11 del 17.04.2023.

Occorre rilevare che, per consolidato indirizzo della giurisprudenza contabile (cfr. Sez. Riun. in spec. comp., delibera n. 16/2022), laddove il Comune intenda intervenire in autotutela su di un rendiconto, deve fare applicazione dei seguenti principi. La disciplina di cui all'art. 21 quinquies, L. n. 241/1990 deve essere calata nell'ambito del regime del rendiconto (che è il risultato derivante da un anno di fatti gestori che sono stati registrati nella contabilità dell'ente) e in generale dei documenti contabili di un ente.

Al riguardo, è opportuno rammentare che vi è un principio generale di irretrattabilità dei saldi esposti, ad esempio, nell'art. 150 del r.d. n. 827/1924 con riguardo al rendiconto dello Stato. Inoltre, occorre tenere conto di principi contabili quali la continuità e veridicità dei bilanci che rappresentano anch'essi un limite alla revisione dei saldi: pertanto, quanto esposto in un rendiconto approvato non può essere rivisto dalla stessa amministrazione, se non in presenza di meri errori materiali.

Confortano tale tesi, in primo luogo, **la necessità che il rendiconto sia coerente con le registrazioni contabili sottostanti** (principio di veridicità). Inoltre, in base al principio di continuità, il rendiconto si pone in un flusso continuo da un anno all'altro: il rendiconto dell'anno N+1 deve tenere conto di quanto esposto nei saldi dell'anno N.

In considerazione di siffatte osservazioni, non può ignorarsi che l'appostazione di fondi come il FCDE o il Fondo rischi contenzioso goda di un certo grado di discrezionalità; **appare però implausibile un ripensamento di tutti gli accantonamenti, non giustificato da un errore materiale o da qualche evento straordinario o gestionale.**

Per tutto quanto sopra esposto, avendo l'ente operato a correzione di un errore materiale oggettivamente riscontrato, si possono ritenere superati i rilievi mossi, rinviando al

prossimo controllo il monitoraggio sul ripiano di tutte le quote di disavanzo contabilizzate dall'Ente.

2. Parametri di deficitarietà

L'Ente, nell'anno 2021, ha superato i seguenti parametri di deficitarietà, la cui violazione si protrae senza soluzione di continuità dall'esercizio 2019:

- a) Indicatore 2.8. - Effettiva capacità di riscossione minore del 47% in riferimento al totale delle entrate;
- b) Indicatore 12.4. - (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%;
- c) Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%.

Al riguardo, è stato chiesto all'Ente di relazionare sulle azioni intraprese per le rilevate deficitarietà, indicando i risultati eventualmente conseguiti.

L'Ente ha imputato la causa dello sfioramento degli indicatori 2.8 e quello concernente l'effettiva capacità di riscossione agli effetti restrittivi, nel 2020 e nel 2021, della normativa emergenziale per la sospensione dei pagamenti di natura tributaria.

Con riferimento invece all'indicatore 12.4, ha comunicato che sul medesimo ha inciso, nell'anno 2021, l'operazione di imputazione del ripiano delle quote di disavanzo non recuperate al primo esercizio utile a seguito delle operazioni di rideterminazione e rimodulazione.

L'Ente ha chiarito solo le cause che hanno comportato lo sfioramento dei parametri sopra indicati, mentre era stato chiesto di indicare anche le azioni intraprese per il superamento delle deficitarietà e gli eventuali risultati conseguiti. Il Magistrato istruttore ha consultato i dati BDAP per l'esercizio 2022, riscontrando che le medesime violazioni sono state registrate anche per l'annualità 2022.

Alla luce di ciò, si invitava l'Ente a mettere in atto le azioni necessarie per il superamento delle criticità in rilievo, informando la Sezione dei risultati effettivamente conseguiti.

Attraverso i successivi riscontri istruttori, l'Ente ha chiarito che le risultanze di cui all'allegato G) sono il frutto di azioni *in itinere* da parte dello stesso in termini di:

1) controllo della spesa, attraverso:

- azioni specifiche di revisione e razionalizzazione delle spese correnti, con particolare attenzione a quelle non obbligatorie;
- azioni di identificazione di inefficienze e sprechi da eliminare;
- rinegoziazione dei contratti di fornitura e di servizio;
- rinegoziazione dei debiti verso terzi, nello specifico nei confronti di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A;

2) controllo delle entrate, attraverso:

- l'elaborazione di misure di razionalizzazione e semplificazione delle procedure di riscossione mediante l'uso di strumenti informatici e telematici;
- l'intensificazione delle attività di controllo e accertamento delle posizioni debitorie;
- l'avvio di procedure di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale anche mediante l'affidamento in concessione con predisposizione di procedure di pignoramento;
- lo studio e il rilascio di agevolazioni, incentivi, rateizzazioni o condoni ai contribuenti in difficoltà, al fine di favorire il pagamento spontaneo e ridurre i contenziosi;
- l'incremento della ricerca di contributi e finanziamenti da parte di enti superiori o privati.

Si **prende atto dei chiarimenti forniti sulle misure in itinere attivate dall'Ente.**

3. Gli organismi partecipati

L'Ente, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 11.03.2021 - "*Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Arienzo al 31.12.2021 in ottemperanza all'art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175/2016*" - munita del parere favorevole dell'Organo di revisione, ha inteso mantenere la partecipazione in ASMENET SOCIETA' CONSORTILE A R.L., con una quota del 2,18%.

In sede istruttoria è stata chiesta copia dell'asseverazione del revisore circa i rapporti debito/credito con gli organismi partecipati. A riguardo L'Organo di Revisione non ha effettuato l'asseverazione dei rapporti crediti/debiti reciproci con l'unico organismo partecipato, perché l'esperimento di detta formalità avrebbe dato esito pari ad € 0,00, tuttavia, onde colmare la lacuna rilevata, l'Ente ha comunicato che la predetta asseverazione è in fase di elaborazione.

Non essendo pervenuto nulla alla Sezione, si sollecitava l'Ente a trasmettere copia del documento.

Si ricorda che l'obbligo - sancito dall'art. 11, comma 6, lett. j, del Decreto Legislativo n. 118/2011 - di allegare al rendiconto, nell'ambito della relazione sulla gestione, una nota informativa contenente gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenziando e motivando analiticamente l'insorgenza di eventuali discordanze, risponde ad una prassi di buona amministrazione ed al principio di veridicità dei bilanci dell'ente locale e della partecipata .

Si evidenzia che diverse Sezioni della Corte dei Conti, impegnate nell'analizzare le relazioni sul rendiconto di alcuni enti locali, si sono espresse sull'asseverazione delle partite creditorie e debitorie ex art. 11, comma 6, lett. j), del D.lgs. 118/2011. Di seguito si riporta un sunto delle principali osservazioni formulate in materia.

L'asseverazione dei debiti e crediti reciproci, *riguardando "i rapporti con tutti gli enti strumentali e le società controllate e partecipate dal Comune"*, risulta "necessaria al fine di evitare eventuali incongruenze e garantire piena attendibilità ai dati (Corte dei Conti Emilia-Romagna, deliberazioni n. 132/2021/PRSE; 133/2021/PRSE; 167/2021/PRSE). In tal senso, è previsto che "gli esiti della verifica dei debiti e crediti reciproci con i propri enti strumentali e società partecipate" siano illustrati nella relazione allegata al rendiconto, costituendo vero e proprio obbligo informativo, e che "qualora si manifestassero discordanze, motivate nella nota informativa, è lo stesso organo esecutivo dell'ente che deve assumere senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie" (Corte dei Conti Veneto, deliberazione n.171/2021/PRSE).

A tal fine, "in caso di inerzia da parte degli organi di revisione degli enti strumentali o delle società controllate e partecipate, il revisore dell'ente territoriale deve segnalare tale inadempimento all'organo esecutivo, a cui spetta l'assunzione dei provvedimenti necessari" (Corte dei Conti Veneto, deliberazione n. 169/2021/PRSE).

Inoltre "la verifica dei crediti e debiti reciproci tra enti territoriali e propri organismi partecipati" riveste un ruolo importante "nell'ambito delle operazioni di consolidamento" inerenti la redazione del bilancio consolidato in quanto "funzionale all'operazione di elisione dei rapporti infragruppo per la procedura che presuppone la certezza delle reciproche partite debitorie e creditorie" (Corte dei Conti Emilia Romagna, deliberazioni

n. 139/2021/PRSE;141/2021/PRSE; 142/2021/PRSE). Risulta quindi necessario “rilevare costantemente i rapporti economici e patrimoniali con le società partecipate, al fine di consentire con immediatezza di individuare disallineamenti contabili e le perdite che le stesse possono generare” (Corte dei Conti Sicilia, deliberazione n. 112/2021/PRSP).

In sede istruttoria, l’Ente ha fornito il prospetto relativo alla verifica dei debiti e crediti reciproci con l’organismo partecipato “Asmenet Soc. Cons. ARL”, di cui all’art. 11, comma 6, lett. j, D.Lgs. n. 118/2011, dal quale si evince che sono pari a 0,00 (zero) i residui attivi (debito organismo verso comune asseverato da organo di controllo dell’organismo) e i residui passivi (credito dell’organismo verso comune asseverato dall’organo di controllo dell’organismo) risultanti nel rendiconto.

Prendendo atto dei riscontri forniti, si sollecitava l’Ente ad elaborare e trasmettere il prospetto relativo alla verifica dei debiti e crediti reciproci con l’ulteriore organismo partecipato Asmel s.c.ar.l.

L’Ente ha dato riscontro a tale richiesta, superando il rilievo: anche per tale ultimo organismo partecipato risultano crediti e debiti pari a zero.

Da ultimo, si precisa che l’esame del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dall’ente alla data del 31.12.2021 è confluito nella Delibera n. 244/2023/VSG, emanata da questa Sezione. L’esame del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dall’ente alla data del 31.12.2022 è confluito nella Delibera n. 46/2024/VSG.

4. I debiti fuori bilancio

In sede istruttoria è stato evidenziato che il comune di Arienzo non ha trasmesso i questionari relativi ai debiti fuori bilancio per le annualità 2019, 2020 e 2021.

Per il 2021, dal parere dell’Organo di revisione al rendiconto 2021 (pag. 20) si rileva che è stato effettuato un riconoscimento di debiti fuori bilancio per euro 3.729,69; mentre, dalla banca dati BDAP, sono stati rilevati accantonamenti al Fondo contenzioso per euro 411.257,30.

Alla luce di ciò, è stato chiesto all’Ente di fornire una ricognizione, con riferimento all’anno 2021, di tutte le tipologie di debiti fuori bilancio formalmente riconosciuti ai sensi dell’art. 194 del Tuel, specificando l’importo, il titolo e la motivazione dell’avvenuto

riconoscimento; nonché di specificare anche se il Fondo contenzioso comprenda o meno, oltre agli accantonamenti relativi al contenzioso in quanto tale, anche quelli relativi alle altre fattispecie di debiti fuori bilancio riconosciuti e non riconosciuti, in qualità di passività potenziali.

Infine, è stato chiesto di giustificare la mancata trasmissione dei questionari periodici sui debiti fuori bilancio.

L'Ente, con i precedenti riscontri istruttori, aveva comunicato che era in corso una rivalutazione del contenzioso, delle passività potenziali e dei debiti fuori bilancio sia alla data del rendiconto per l'annualità 2021 sia ai fini di un aggiornamento alla data attuale, secondo i canoni dettati dalla normativa vigente.

Pertanto, con atto di deferimento era stato chiesto all'Ente di integrare i riscontri istruttori attualizzandoli a tutto il 2022, considerata in tale annualità la riduzione dell'accantonamento al Fondo contenzioso, risultato pari a euro 310.000,00, rispetto al 2021, contabilizzato in euro 411.257,30.

Con le memorie difensive l'Ente non aveva aggiornato fornito i dati del 2022 e, pertanto, con l'ordinanza integrativa si sollecitava la trasmissione del questionario sui debiti fuori bilancio che, da un riscontro, non risultava dalla banca dati *Limefit*.

L'Ente ha fornito copia del questionario sui debiti fuori bilancio 2022.

Dall'esame del predetto questionario risultano debiti fuori bilancio ancora da riconoscere al 31.12.2022 per euro 132.709,79, relativi all'acquisizione di beni e servizi. Dal medesimo questionario risulta che tale importo potrebbe gravare il bilancio in caso di eventuale condanna.

Risulta anche che il Fondo rischi contenzioso, al 31.12.2022, presenta la seguente consistenza:

Risorse accantonate al 01/1/2022	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2022 (con segno -)	Risorse accantonate stanziata nella spesa del bilancio dell'esercizio 2022	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b+c+d)
411.257,30 €	0,00 €	0,00 €	-101.257,30 €	310.000,00 €

Per il 2023, l'Ente aveva già riscontrato trasmettendo l'Allegato H) contenente, come di seguito si riporta, l'elenco delle procedure in essere, con indicazione del valore della causa e gli accantonamenti nel conto del bilancio per l'annualità 2023, per euro 45.225,00:

	PARTE ATTRICE	GIUDICE	AVV. ENTE	VAORE CAUSA	PERC. SOCCOMBENZA	OGGETTO CONTROVERSIA
1	Affinita Stella	GDP di Arienzo	A. Borzillo	2.225,00	100%	Insidia o trabocchetto
2	Loffredo Pasquale	GDP di Arienzo	A. Borzillo	10.000,00	100%	Insidia o trabocchetto
3	De Lucia Pasqualina	GDP di Arienzo	A. Borzillo	5.000,00	100%	Insidia o trabocchetto
4	Carfora Maria	GDP di Arienzo	M. Colella	5.000,00	100%	Insidia o trabocchetto
5	Global Service	Tribunale di S.M. C. Vetere	Incarico in corso	23.000,00	100%	Decreto ingiuntivo per ritardato pagamento fatture refezione
			Totale	45.225,00		

Dai dati offerti, per il 2023, era già stato valutato congruo l'accantonamento (ridotti drasticamente rispetto al 2022) al fondo, in quanto rispetto all'elenco del contenzioso sopra riportato risulta accantonato al fondo il 100% del valore della causa.

Per tutto quanto sopra rappresentato, si ritengono superati i rilievi, rinviando al prossimo controllo la verifica della congruità degli accantonamenti al fondo contenzioso.

5. Residui attivi e passivi

Si è evidenziato un progressivo peggioramento, nel 2021, nella gestione dei residui attivi, con una riscossione in conto residui (RR) del Titolo I inferiore al 10% del totale dei residui attivi al 1°1.2021 ed una riscossione in c/competenza (RC) per un importo di euro 1.554.744,30, a fronte di accertamenti per euro 5.281.211,82. È stato altresì rappresentato che, al 1°1.2021, particolarmente ingente è l'importo dei residui attivi relativi al Titolo IV (euro 23.452.485,67), con una riscossione in c/residui per soli euro 1.662.514,66; e, inoltre, a fronte di accertamenti relativi al titolo IV per euro 4.417.641,06, la riscossione è inferiore al 10%. In senso più ampio, è stata riscontrata un'entrata di cassa inferiore di euro 55.142.125,70 rispetto alle previsioni di competenza.

Più precisamente, è stato specificato che, sempre in riferimento all'esercizio 2021, l'attività di contrasto all'evasione tributaria ha condotto ad accertamenti relativi ad IMU per euro 959.427,64 a fronte di riscossioni pari a zero, nonché ad accertamenti relativi ad altri tributi per euro 84.000,00 a fronte di riscossioni pari a zero.

Ancora, in riferimento al Titolo II, a fronte di trasferimenti correnti accertati per euro 438.236,77, è stata evidenziata una riscossione in c/competenza soltanto per euro 103.961,61.

Per tutto quanto sopra esposto, è stato chiesto all'Ente di relazionare in merito alle criticità rilevate nella riscossione, chiarendo le cause e le azioni intraprese, con indicazione degli eventuali esiti già conseguiti, e quelle programmate al fine di accelerare il processo di incasso, anche e soprattutto con riferimento al recupero dei tributi evasi.

Inoltre, è stato chiesto di chiarire per quale ragione l'Amministrazione ha operato una ingente cancellazione di residui attivi in sede di riaccertamento (euro -1.275.770,06 in riferimento al Titolo I ed euro -1.420.064,26 in riferimento al Titolo III).

L'Ente, in merito alla riscossione delle entrate relative Titolo I in conto competenza, ha dichiarato di aver subito le conseguenze delle sospensioni imputabili alla normativa emergenziale, derivandone la contestuale necessità di riportare i residui attivi delle entrate tributarie ed extratributarie. Tuttavia, ad avviso dell'Ente, il peggioramento della gestione dei residui attivi ha trovato la propria posta neutralizzante degli effetti eventualmente migliorativi, sul rendiconto attraverso gli accantonamenti al FCDE.

Per le entrate del Titolo II, l'Ente ha trasmesso un estratto con il dettaglio dei capitoli di entrate non rimosse in c/competenza ma oggetto di riscossione nell'annualità successiva.

Sinteticamente, dal predetto estratto risulta che il totale dei residui del Titolo II da riportare all'esercizio successivo è pari a euro 604.061,66 (euro 269.786,50, derivanti da esercizi precedenti, ed euro 334.275,16, quali residui di competenza formati nell'anno 2021). Trattasi delle entrate imputate alle Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche.

In riferimento alle movimentazioni in c/residui del Titolo IV, l'Ente ha comunicato che le poste più incidenti sono riconducibili a residui provenienti dall'annualità 2019, come di seguito si specifica:

- € 2.520.000,00 - capitolo 81011;
- € 7.586.000,00 - capitolo 82201;
- € 1.801.000,00 - capitolo 83201;
- € 1.121.437,00 - capitolo 83601;
- € 2.152.010,19 - capitolo 84422;
- € 1.930.000,00 - capitolo 84425;
- € 2.330.000,00 - capitolo 84434.

Infine, l'Ente ha motivato la cancellazione dei residui attivi, dichiarando che si è adeguato a quanto enunciato dalla Corte dei Conti con Delibera n. 62/2021/PRSE, secondo la quale *“sebbene il punto 9.1. del principio 4.2. allegato al d.lgs. 118/2011 non imponga automaticamente la cancellazione dei residui attivi trascorsi tre anni dalla scadenza del credito non riscosso, tuttavia, il mantenimento di quelli più risalenti, anche oltre il termine ordinario di prescrizione, costituisce un'evenienza eccezionale, che deve essere oggetto di adeguata ponderazione da parte dell'ente”*.

A seguito dei sopra riportati riscontri dell'Ente, il Magistrato istruttore ha esaminato l'evoluzione dei residui al 2022, riscontrando una persistenza delle criticità rilevate per la gestione dei residui attivi, ad eccezione delle riscossioni in c/competenza delle entrate del Titolo I, che si sono attestate nel 2022 al 47,56% rispetto agli accertamenti. A riguardo, come più volte già anticipato, l'Ente con le ultime memorie integrative ha comunicato che, con deliberazione di G.C. n. 26 dell'11.04.2024, ha espresso il proprio indirizzo per l'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali dell'Ente.

Riguardo alla motivazione fornita dall'Ente sulla cancellazione dei residui attivi, pur condividendo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza contabile e cristallizzato al punto 9.1. del principio 4.2. allegato al d.lgs. 118/2011, occorre rilevare che l'istruttoria era finalizzata a conoscere le specifiche situazioni che hanno comportato, nel caso di specie, la cancellazione dei residui attivi.

Dall'Allegato G) alla delibera di Giunta comunale n. 44 del 29.4.2022, risulta che sono stati cancellati residui attivi per complessivi euro 2.920.350,55: euro 331.444,44, per inesigibilità/perenzione, euro 2.288.906,11 per insussistenza ed euro 300.000 per “Altro + rateiz.+economie FPV”. Di seguito si espongono i capitoli (indicati nel sommario allegato) cui le cancellazioni si riferiscono.

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo
201 / 0 1.01.01.08.002	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ACCERTAMENTI IMU - RECUPERO EVASIONE
206 / 0 1.01.01.06.001	IMU FATTISPECIE DIVERSE DA ABITAZIONE PRINCIPALE
3001 / 0 1.01.01.52.001	TASSA PER LOCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER OCCUPAZIONI PERMANENTI
3202 / 0 1.01.01.51.001	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI TARI ART 1 COMMA 639 LEGGE 147 2013
3203 / 0 1.01.01.51.002	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER ANNI PRECEDENTI ANNI PRECEDENTI
3403 / 0 1.01.01.51.001	ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TARI ARTI COMMA 639 LEGGE 147 2013
5801 / 01.01.01.53.001	DIRITTI ULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
10004 / 0 2.01.01.01.001	CONTRIBUTO MINISTERO PER LA GESTIONE DELLE CARTE DI IDENTITA
42801 / 0 3.02.02.01.999	VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZE NORME DI LEGGE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE SANZIONI
43601 / 03.01.02.01.008	MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE PROVENTI
49601 / 0 3.01.02.01.035	CERTIFICAZIONI URBANISTICHE DIRITTI E RIMBORSI SPESE
49602 / 0 3.01.02.01.035	PROVENTI DERIVANTI DA IMMISSIONE IN FOGNA
49603 / 0 3.01.02.01.035	PROVENTI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI SISMICHE
50201 / 03.01.02.01.999	ACQUEDOTTO COMUNALE PROVENTI
51001 / 0 1.01.01.68.001	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO QUOTA TARIFFA RIFERITA AL SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI
53801 / 03.01.02.01.014	ILLUMINAZIONE VOTIVA
54002 / 03.01.02.01.014	SERVIZI CIMITERIALI PROVENTI
71403 / 03.05.02.03.002	RIMBORSO SPESE PER FUNZIONAMENTO SECI
71411 / 03.05.02.02.003	RIMBORSO IRAP ANNI 2011 E 2012

87802 / 0 4.05.01.01.001	PROVENTI PER CONCESSIONI EDILIZIE CONDONO EDILIZIO
600401/09.02.04.01.001	DEPOSITI CAUZIONALI
600502 / 0 9.02.05.01.001	ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TARI ARTI COMMA 639 LEGGE 147 2013

Si chiedeva quindi all'Ente di integrare i riscontri istruttori, motivando, in particolare, per i residui attivi inesigibili, l'impossibilità di realizzare il credito, le attività poste in essere per la riscossione e i motivi dell'inesigibilità.

Quanto alla gestione dei residui passivi, sono state rappresentate criticità in riferimento al Titolo II. In particolare, è stato evidenziato che il totale dei residui passivi da riportare risulta piuttosto elevato (euro 26.908.448,31) in considerazione del basso smaltimento di residui passivi di parte corrente: i residui passivi al 1°1.2021, ammontano ed euro 25.145.264,98 e riscontrano pagamenti in c/residui per soli euro 2.826.403,07, con assenza di riaccertamento. Ancora, a fronte di impegni per euro 5.313.721,74, sono stati riscontrati pagamenti in c/competenza per soli euro 724.135,34, dal che discende la formazione di un elevato quantitativo di residui passivi da esercizio di competenza (euro 4.589.586,40).

Lo stesso revisore, nel parere relativo al consuntivo 2021, ha rilevato che l'ente non è riuscito a garantire il tempestivo pagamento delle *"somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dall'articolo 183, comma 8 del Tuel e non sono state indicate le misure da adottare per rientrare nei termini di pagamento previsti dalla legge"*.

Alla luce di quanto rilevato, è stato chiesto all'Ente di illustrare compiutamente le ragioni che si collocano a base delle predette criticità, le azioni intraprese, indicando gli eventuali esiti già conseguiti, e quelle programmate al fine di accelerare il processo di pagamento.

È stato altresì chiesto di chiarire le ragioni per le quali, a fronte della sussistenza di una consistente mole di residui, l'Ente abbia proceduto allo stanziamento del Fondo pluriennale vincolato per l'importo di soli euro 25.430,88.

Inoltre, è stato chiesto di indicare le iniziative intraprese per ricondurre ad ipotesi eccezionali il ricorso all'anticipazione di liquidità, che ha invece comportato l'iscrizione di un importo particolarmente significativo a titolo di fondo anticipazione di liquidità.

Infine, si è riscontrato che, dalla consultazione della sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale del comune di Arienzo, non risulta la pubblicazione dell'ITP ai sensi dell'art. 33 del d. lgs 33/2013, con riferimento agli esercizi da 2020 in poi.

E, pertanto, è stato chiesto all'Ente di provvedere in tal senso e di illustrare le ragioni dell'inerzia.

L'Ente ha reso la seguente dichiarazione: *“Per quanto afferente alla gestione dei residui del Titolo II della spesa, la stessa va di pari passo con la gestione dei residui delle entrate suscettibile di configurare, presumibilmente e fino ad un certo punto della storia dell'Ente, una gestione “a residuo” delle opere pubbliche non perfettamente fedele alla normativa in termini di costituzione dei fondi pluriennali vincolati.*

Gli indici di tempestività dei pagamenti di cui al rilievo dell'Organo di revisione hanno inoltre subito le conseguenze del pagamento delle fatture rientrate nell'anticipazione di liquidità che, statisticamente, hanno allungato le risultanze dell'ITP anche su quella che era la gestione di competenza”.

La risposta dell'Ente non è apparsa esaustiva. L'Ente conferma le criticità rilevate in merito alla corretta costituzione del Fondo pluriennale vincolato. In merito, poi, agli obblighi di pubblicazione degli ITP, l'Ente ha comunicato che ciò è dipeso dai pagamenti relativi alle anticipazioni di liquidità ricevute.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, riscontrato per il 2022 le medesime criticità rappresentate per il 2021.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si invitava ulteriormente l'Ente a relazionare sulle azioni da intraprendere al fine di porre rimedio alle criticità rilevate.

Anche a seguito dell'ulteriore sollecito contenuto nell'ordinanza istruttoria del 1°.2.2024, l'Ente non ha fornito altri chiarimenti sui residui passivi.

Per tutto quanto sopra esposto, si prende atto dei riscontri integrativi forniti solo per i residui attivi e si ritiene di dover sollecitare l'Ente a mettere in atto tutte le azioni necessarie al fine di accelerare il processo di incasso, anche e soprattutto con riferimento al recupero dei tributi evasi, assicurando la tempestività dei pagamenti.

Per quanto riguarda i residui passivi ed il fondo pluriennale vincolato, l'Ente non ha fornito riscontri in merito alle azioni intraprese per arginare le criticità rilevate ed ha proceduto allo stanziamento del Fondo pluriennale vincolato per l'importo di soli euro 25.430,88. A tale ultimo riguardo, l'Ente ha dichiarato la “gestione “a residuo” delle opere pubbliche non perfettamente fedele alla normativa in termini di costituzione dei fondi pluriennali vincolati. Deve pertanto sollecitarsi l'Ente ad assicurare il rigoroso rispetto del principio della competenza potenziata, secondo il quale il fondo pluriennale vincolato (FPV) è uno strumento di rappresentazione e previsione delle spese pubbliche territoriali che evidenzia con trasparenza ed attendibilità il procedimento di impiego

delle risorse acquisite dall'Ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo utilizzo.

7. Obblighi di pubblicazione

Si è chiesto all'Ente di implementare la Sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Comune con gli atti e relazioni degli organi di controllo dall'anno 2018 in poi nonché di illustrare le ragioni dell'inerzia.

Da una verifica successiva risulta che sono stati pubblicati gli atti fino al rendiconto 2022.

Con le ultime memorie integrative l'Ente ha comunicato l'avvenuta pubblicazione, accertata dalla Sezione, nella sezione "Amministrazione Trasparente" dei dati sui pagamenti relativi anche all'intera annualità 2023.

Pertanto, si ritiene superato il rilievo. Tuttavia, si invita per il futuro a rispettare gli obblighi di pubblicazione.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per la Campania, ai sensi e per gli effetti dell'art. 148 bis TUEL

ACCERTA

la presenza di irregolarità contabili e finanziarie, descritte in motivazione, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari del comune di ARIENZO e segnatamente:

- scarsa chiarezza circa l'attuazione dei principi che regolano, in sede di bilancio di previsione e di rendiconto, la formazione del FCDE, risultato sottostimato per le annualità 2021 e 2022;
- lentezza nei processi di pagamento, risultata, tuttavia, molto più contenuta nel 2022 e nel 2023;
- reiterato ricorso alle anticipazioni ordinarie di cassa;
- peggioramento di euro 398.626,56 nell'annualità 2022 della parte disponibile del risultato di amministrazione (Riga E), rispetto all'obiettivo annuale di ripiano delle varie quote di disavanzo contabilizzate dall'Ente;

- superamento dei seguenti parametri deficitari nell'anno 2021, la cui violazione si protrae senza soluzione di continuità dall'esercizio 2019:

a) *Indicatore 2.8. - Effettiva capacità di riscossione minore del 47% in riferimento al totale delle entrate;*

b) *Indicatore 12.4. - (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%;*

c) *Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%;*

- bassa percentuale di riscossione dei residui attivi, ad eccezione delle riscossioni in c/competenza delle entrate del Titolo I, che si sono attestate nel 2022 al 47,56% rispetto agli accertamenti;

- ingenti importi registrati nella gestione dei residui passivi, a fronte della quantificazione del fondo pluriennale vincolato per soli euro 25.430,88.

ORDINA

Ai sensi dell'art. 148-bis, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000 di porre in essere, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della delibera di accertamento, le misure correttive sul ciclo di bilancio, necessarie a superare le criticità evidenziate e a comunicarle a questa Sezione.

RICHIEDE

all'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. n. 267/2000, di fornire il massimo supporto in fase di implementazione delle misure correttive, predisponendo una apposita relazione sulla congruità delle medesime, che deve essere inviata nel termine sopra fissato.

DISPONE

- che copia della deliberazione sia trasmessa al sindaco, al presidente del Consiglio comunale e all'organo di revisione dell'ente;

- che la medesima deliberazione sia trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per la valutazione di eventuali profili di responsabilità erariale con riferimento alle molteplici irregolarità riscontrate;

- che la medesima sia pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi dell'art.

31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 16.4.2024.

IL MAGISTRATO rel.

Dott. Alessandro De Santis

IL PRESIDENTE

Dott. Massimo Gagliardi

Depositato in Segreteria in data
Il Direttore del Servizio di supporto
Dott. Giuseppe Imposimato